

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

N. 472/AV4 DEL 04/07/2013

Oggetto: OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 352/2012 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA .

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

- DETERMINA -

1. In ottemperanza alla sentenza n. 352/2012 della Corte di Appello di Ancona, di rimborsare la somma di € 25.000,00 alla Assitalia Spa, a saldo di ogni suo credito nei confronti dell'ente derivante dalla predetta decisione
2. di dare atto che la somma di € 25.000,00 sarà registrata nella contabilità generale esercizio 2013 al conto n. 0202030105 "altri fondi per rischi" .
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

**Il Direttore della Area Vasta n. 4
Dott. Gianni Genga**

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

www.AlboPretorionline.it 04/07/13

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOS Staff Legale)

I Sig.ri N.V., S.V. e G.V. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) con atto di citazione del 15/10/2001, convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Fermo, la ex ASL 11 richiedendo un risarcimento danni per complessivi £ 255.000.000 (pari ad € 131.696,51).

Gli attori sostenevano di aver diritto al risarcimento dei danni imputabili alla struttura sanitaria a causa delle lesioni riportate presso l'Ospedale di Fermo da G.V. il 9 maggio 1998 .

La ex ASL 11 di Fermo, con delibera n. 1218 del 21/11/2001, stabiliva di costituirsi in giudizio opponendosi alla domanda. Veniva inoltre chiamata in causa la società assicuratrice Assitalia affinché manlevasse l'ente in base alla polizza RCT n. 199-60/190053.

L'Assitalia Spa si costituiva in giudizio eccependo la inoperatività della polizza RCT n. 199-60/190053 e per il resto contestando la fondatezza della domanda degli attori nonché l'insussistenza di responsabilità addebitabili all'ente .

Il giudizio di 1° grado si concludeva con sentenza n. 310/2004 che condannava la convenuta ASL 11 a pagare all'attrice G. V. € 20.000,00 ed agli attori N.V. e S.V. € 5.000,00 ciascuno , oltre alle spese legali per oltre € 20.000,00 ed alle spese per accertamenti tecnici. Inoltre veniva dichiarato che la Assitalia Spa avrebbe dovuto rimborsare alla ex ASL 11 quanto da questa pagato agli attori in forza della sentenza.

L'Assitalia Spa provvedeva direttamente a pagare il risarcimento agli attori.

Le parti impugnavano quindi la predetta sentenza avanti alla Corte di Appello di Ancona la quale, con sentenza n. 352/2012, respingeva l'appello principale ed incidentale, confermava la condanna dell'ente al pagamento del risarcimento, contestualmente però dichiarando l'Assitalia Spa. : “ assolta da ogni domanda di garanzia”.

Vista la dichiarata insussistenza del rapporto di garanzia, occorre procedere al rimborso alla Assitalia Spa delle somme pagate all'epoca agli attori dalla società assicurativa.

Si evidenzia che la sentenza della Corte di Appello di Ancona è esecutiva, che gli originari attori non hanno presentato ricorso avanti alla Corte di Cassazione, ed infine che si è ritenuta pregiudizievole una ulteriore prosecuzione del giudizio.

Per quanto sopra sono intercorsi contatti con la società assicurativa Assitalia la quale, con comunicazione del 10/5/13 del Dr. Nicola Lorenzini della Unità Gestione Sinistri, ha precisato in € 60.061,10 il totale del rimborso dovuto e contestualmente ha dichiarato di poter accettare a saldo e

stralcio un pagamento parziale di € 25.000,00, rinunciando quindi al rimborso di parte del capitale, spese legali, interessi e rivalutazione.

Quanto premesso si propone quanto segue:

1. In ottemperanza alla sentenza n. 352/2012 della Corte di Appello di Ancona, di rimborsare la somma di € 25.000,00 alla Assitalia Spa, a saldo di ogni suo credito nei confronti dell'ente derivante dalla predetta decisione.
2. di dare atto che la somma di € 25.000,00 sarà registrata nella contabilità generale esercizio 2013 al conto n. 0202030105 "altri fondi per rischi".
3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Dirigente Responsabile UOS Staff Legale

Avv. Domenico Capriotti

Il Direttore UOC Bilancio

Il sottoscritto vista la dichiarazione del responsabile del procedimento attesta che la spesa di cui al presente atto risulta registrata nel fondo di cui al conto n. 0202030105 della contabilità generale.

Il Direttore

Dr. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Nessun allegato

www.Albopretorionline.it 0410713